



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Berna, 26 aprile 2023

Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii¹ nel diritto della proprietà intellettuale

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

¹ Il termine “piccoli invii” sostituisce il termine “piccole spedizioni” utilizzato nei documenti messi in consultazione.

Indice

1	Situazione iniziale e descrizione del disegno	4
2	Svolgimento della procedura di consultazione	4
3	Osservazioni generali sul disegno	4
4	Pareri su aspetti specifici e singoli articoli	5
	Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione con abbreviazioni	9

Compendio

Il 15 gennaio 2020 il Consiglio federale ha aperto la consultazione concernente il disegno di legge che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale. La consultazione si è conclusa il 30 aprile 2020 e i pareri pervenuti sono stati 50.

Al netto degli astenuti, tutti i partecipanti hanno accolto con favore il disegno di legge. Diversi pareri includono osservazioni e interrogativi, che, tuttavia, non mettono in discussione la sostanza del disegno.

1 Situazione iniziale e descrizione del disegno

La violazione di diritti della proprietà intellettuale (in particolare marchi, brevetti, design e diritti d'autore) causa danni notevoli: dalle perdite in termini di utili per i produttori degli articoli originali e di imposte e contributi sociali per lo Stato, ai rischi per la salute dei consumatori.

I titolari di diritti della proprietà intellettuale possono chiedere all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) di trattenere le merci contraffatte che passano in dogana e di distruggerle nel caso in cui il dichiarante, il detentore o il proprietario non si opponga. La procedura è tuttavia onerosa e sproporzionata nel caso dei piccoli invii, ossia nel 90 per cento dei casi di competenza dell'AFD.

Con la legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale si vuole rendere più efficiente la lotta contro l'importazione di prodotti contraffatti, riducendo l'onere amministrativo e accelerando la distruzione della merce contraffatta. In questo modo il disegno di legge persegue lo scopo di:

- ridurre l'onere amministrativo a carico dell'AFD, di modo che sia possibile destinare maggiori risorse all'attività di controllo in senso stretto e aumentare di riflesso il numero di contraffazioni individuate;
- ridurre l'onere a carico dei titolari di diritti della proprietà intellettuale in caso di piccoli invii.

2 Svolgimento della procedura di consultazione

La consultazione è stata aperta il 15 gennaio 2020 e si è conclusa il 30 aprile 2020. Complessivamente sono pervenuti 50 pareri: alla consultazione hanno partecipato 26 Cantoni, il Tribunale federale (TF), il Tribunale amministrativo federale (TAF), tre partiti politici, quattro associazioni mantello nazionali dell'economia e 15 cerchie interessate.

Sette partecipanti hanno rinunciato esplicitamente a esprimere un parere (SG, ZH, TF, CDDGP, UCS, USI, SKS).

Un elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno partecipato alla consultazione è riportato nell'allegato. Per le motivazioni dettagliate si rimanda ai pareri originali².

3 Osservazioni generali sul disegno

Nell'insieme, tutti i partecipanti alla consultazione hanno accolto positivamente le modifiche proposte e la revisione gode di un ampio sostegno. Numerosi partecipanti rilevano che il traffico di merci sotto forma di piccoli invii si sta intensificando a causa del commercio online e confermano la necessità di misure tese a contrastare il traffico di contraffazioni nei piccoli invii per minimizzare i rischi correlati e ridurre l'onere amministrativo dell'AFD e dei titolari di diritti.

La grande maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ TG, VD) accoglie e sostiene esplicitamente il disegno di legge. Solo pochi

² Disponibile su: www.fedlex.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFGP

Cantoni non formulano osservazioni (GL, JU, TI, UR, VS), mentre i Cantoni di SG e ZH nonché il TF rinunciano esplicitamente a esprimersi. Il Cantone di ZG si limita ad avanzare una richiesta relativa alla legge sugli agenti terapeutici. Il TAF considera il suo parere un'astensione.

I partiti politici (PPD, PLR e UDC) nonché diverse associazioni e organizzazioni interessate (FRC, FER, CP, ACSI, ASVAD, HKBB, SUISA, ASCPI e USAM) accolgono il disegno con favore e lo sostengono.

Anche le associazioni mantello dell'economia e le altre cerchie interessate accolgono positivamente l'introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii. economiesuisse, scienceindustries, FH e AROPI chiedono altre modifiche puntuali, che dal punto di vista del contenuto perseguono obiettivi analoghi. La Posta Svizzera avanza richieste supplementari nell'ottica del diritto internazionale. Swiss Retail Federation concorda con le modifiche previste e propone di includere anche le merci oggetto di piccoli invii non conformi alle disposizioni di sicurezza valide in Svizzera.

4 Pareri su aspetti specifici e singoli articoli

Definizione di «piccoli invii» (art. 76 cpv. 1^{bis} LDA, art. 71 cpv. 1^{bis} LPM, art. 47 cpv. 1^{bis} LDes, art. 86b cpv. 1^{bis} LBI)

La Posta Svizzera e ASVAD auspicano che, per la definizione di «piccolo invio», si tenga conto delle disposizioni del trattato internazionale multilaterale «Unione postale universale» (UPU). ASVAD ritiene che, con queste disposizioni, eventuali modifiche sarebbero riprese nelle norme sui piccoli invii internazionali e non richiederebbero né progetto, né modifiche da parte del Consiglio federale. La Posta Svizzera ritiene che la nuova procedura semplificata dovrebbe applicarsi agli invii a prescindere dal numero di unità.

FH ritiene che per garantire la certezza giuridica sia auspicabile prevedere una definizione per «piccolo invio», anziché delegare il compito al Consiglio federale, e rimanda alla definizione dell'UE.

Contenuto delle informazioni destinate ai titolari dei diritti (art. 77i cpv. 5 LDA, art. 72i cpv. 5 LPM, art. 49a cpv. 5 LDes, art. 86/ cpv. 5 LBI)

Diversi partecipanti non ritengono opportuno che i richiedenti siano informati solo in un secondo momento e a cadenza trimestrale circa il tipo e il numero di prodotti distrutti nell'ambito della procedura semplificata. Il PPD ritiene che per rafforzare la posizione dei titolari di diritti nella lotta alla contraffazione andrebbero divulgate anche le informazioni sul mittente. economiesuisse e scienceindustries ritengono che per contrastare il fenomeno delle contraffazioni in maniera mirata siano necessarie anche informazioni sul destinatario, sui Paesi coinvolti, sui marchi, qualora siano coinvolti titolari di marchi, sui produttori, sui fornitori nonché di altro genere. Sono dello stesso parere FH e AROPI, che chiedono informazioni supplementari sui prodotti trattenuti, tra cui anche fotografie, nonché che siano rese note le circostanze dei singoli casi, di modo che i titolari possano procedere contro i contraffattori. Queste informazioni supplementari sarebbero a loro parere utili per procedere legalmente contro i recidivi.

Due alternative per i titolari di diritti nel caso di piccoli invii (art. 76 cpv. 1^{bis} LDA, art. 71 cpv. 1^{bis} LPM, art. 47 cpv. 1^{bis} LDes, art. 86b cpv. 1^{bis} LBI)

Secondo diversi partecipanti (economiesuisse, scienceindustries, FH) la possibilità concessa ai titolari di diritti di scegliere tra la procedura «ordinaria» e la nuova procedura semplificata consente di tener conto di esigenze e strategie che possono variare molto in funzione del prodotto. Nel caso dei prodotti di lusso, spesso oggetto di contraffazione, è per esempio strategicamente ragionevole poter procedere individualmente contro le reti di criminali e i recidivi.

Modifiche nella procedura «ordinaria», concomitanza dei termini nella procedura «ordinaria»

economiesuisse (sostenuta da scienceindustries), FH e AROPI ritengono che il disegno non risolva il problema dei due termini concomitanti nella procedura «ordinaria» vigente: dal momento della notifica l'acquirente ha dai 10 ai 20 giorni di tempo per opporsi alla distruzione e il dichiarante ha a disposizione lo stesso numero di giorni per ottenere l'adozione di provvedimenti cautelari. Secondo i partecipanti succitati ciò obbliga i titolari ad agire anche nei casi in cui l'acquirente non si opponga alla distruzione della merce. La revisione è vista come un'occasione per adottare la soluzione prevista per la procedura semplificata anche nella procedura vigente. Ciò consentirebbe inoltre di guadagnare tempo per cercare soluzioni extragiudiziali. Per quel che concerne l'accordo TRIPS, si ritiene che un adeguamento non sarebbe in contrasto con le disposizioni ivi previste, dal momento che non sarebbe imposta la successione cronologica dei termini (FH) e il termine concesso all'acquirente per opporsi alla distruzione non sarebbe inferiore a un periodo compreso tra i 10 e i 20 giorni (AROPI).

Responsabilità/rischio di responsabilità delle parti interessate (art. 77i cpv. 4 LDA, art. 72i cpv. 4 LPM, art. 49a cpv. 4 LDes, art. 86/ cpv. 4 LBI)

Diversi partecipanti (economiesuisse, scienceindustries, FH, AROPI) ritengono iniquo il rischio di responsabilità per i titolari di diritti e gli acquirenti nella procedura semplificata: il titolare di diritti è responsabile nei confronti dell'acquirente per i danni cagionati in caso di distruzione ingiustificata della merce anche qualora l'acquirente non si opponga alla distruzione. L'acquirente non corre invece alcun rischio di responsabilità. I partecipanti ritengono che ciò non tenga sufficientemente conto degli interessi dei titolari di marchi nel settore dei prodotti di lusso e di alta gamma. Si teme che tale iniquità possa spingere numerosi titolari di diritti a rinunciare alla procedura di distruzione semplificata a favore della procedura ordinaria, il che annullerebbe i vantaggi per l'AFD.

economiesuisse, con il sostegno di scienceindustries, propone quindi di rendere più attrattiva la procedura semplificata sollevando i titolari di diritti dalla responsabilità nei confronti dell'acquirente se quest'ultimo non si oppone alla distruzione entro il termine fissato. Per una ripartizione più equa della responsabilità i partecipanti propongono di non escludere la pretesa di risarcimento da parte del titolare nei casi in cui l'acquirente si opponga a torto alla distruzione; il titolare del marchio dovrebbe poter scaricare i costi sui recidivi (FH, AROPI). Secondo FH la revisione potrebbe essere l'occasione per riequilibrare la situazione ed escludere a tal fine le pretese reciproche di risarcimento tra acquirenti e titolari di diritti.

In relazione all'esclusione delle pretese di risarcimento da parte del titolare di diritti, la Posta Svizzera sottolinea che la procedura semplificata non comporta costi per la Posta stessa in veste di dichiarante e che la distruzione di merce a sue spese è esclusa. Specifica inoltre di essere chiamata a notificare gli invii postali sequestrati d'ufficio nel Paese di destinazione

in virtù di accordi internazionali e chiede che il richiedente indennizzi il dichiarante per i relativi costi crescenti.

Il TAF chiede invece che siano adeguatamente tutelati i diritti di proprietà sulla merce trattenuta. Fa notare che, qualora della merce sia trattenuta indebitamente, la procedura vigente dà al titolare dei diritti la possibilità di correggere autonomamente un potere giuridico eccessivo sbloccando la merce. Questa possibilità verrebbe meno nella procedura semplificata prevista anche nel caso in cui il proprietario dovesse essere informato del sequestro della merce a distruzione avvenuta. Se inoltre venisse a cadere il diritto al risarcimento contro i titolari di diritti, il TAF si chiede come farà l'AFD a sottrarsi alla responsabilità per aver affrettatamente distrutto della merce legittima nel caso in cui un titolare di diritti abbia fatto valere diritti di protezione inapplicabili. Alla luce della regolamentazione prevista, che consente la distruzione d'ufficio della merce senza preavviso del proprietario, e del potere giuridico eccessivo conferito ai titolari dei diritti, si chiede altresì come sarà assicurata la garanzia della proprietà secondo l'articolo 26 capoverso 1 Cost.

Nessun costo per i consumatori

Secondo l'ACSI i consumatori sono spesso ignari di avere acquistato una contraffazione e non si oppongono alla sua distruzione. Ciononostante, al momento, sono comunque chiamati a sostenere i costi di una procedura complessa. L'ACSI si esprime quindi a favore di una procedura semplificata, che ritiene adeguata e proporzionata. Ribadisce l'importanza del fatto che, nella procedura semplificata, il richiedente non possa imporre costi all'acquirente, il che impedirà che a quest'ultimo vengano messi in conto gli elevati onorari degli avvocati. Anche per l'UDC è importante che i destinatari (acquirenti) di piccoli invii non siano punibili e che non si arrivi a una criminalizzazione dello shopping online.

Emolumenti per la procedura semplificata

Diversi partecipanti – economiesuisse (con il sostegno di scienceindustries), FH e AROPI – auspicano che gli emolumenti per la procedura semplificata, in particolare nei casi in cui l'acquirente non si opponga alla distruzione, e per le notifiche periodiche ai titolari siano ridotti al minimo.

FH e AROPI rilevano inoltre alcune differenze nell'applicazione dell'ordinanza sugli emolumenti da parte dei diversi uffici doganali.

Punti di contatto con altri ambiti giuridici: LATer e LSPro

ZG chiede chiarimenti in merito a quello che sarebbe il rapporto tra la legge proposta e la legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21) nel caso in cui la procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii dovesse valere anche per i medicinali pericolosi. Secondo l'articolo 20 capoverso 2 lettera a LATer, il Consiglio federale può autorizzare l'importazione, in piccole quantità, di medicinali non omologati, pronti per l'uso, da parte di persone singole per il consumo proprio. Dal momento che anche i medicinali possono rientrare nel diritto della proprietà intellettuale, ci si chiede quale delle due leggi prevalga in un caso concreto.

Swiss Retail Federation auspica che la nuova procedura semplificata sia applicata anche per la merce oggetto di piccoli invii non conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti (legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti, LSPro; RS 930.11 e relative leggi

speciali). Secondo Swiss Retail Federation, le modifiche previste rappresentano un'opportunità per proteggere meglio il mercato svizzero da prodotti potenzialmente dannosi per la salute e la sicurezza, che sarebbero distrutti in una procedura semplificata. Ciò garantirebbe la sicurezza dei prodotti conformemente allo scopo e al campo d'applicazione della LSPro e agevolerebbe il libero traffico delle merci.

Allegato

Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione con abbreviazioni

Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

CVP / PDC / PPD	Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti Démocrate-Chrétien PDC Partito Popolare Democratico PPD
FDP / PLR / PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali PLD. Ils Liberals
SVP / UDC / UDC	Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse	Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere
-----------------------	---

SGV / USAM Dachorganisation der Schweizer KMU / Organisation faîtière des PE suisses / Organizzazione mantello delle PMI svizzere

Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht / Tribunal fédéral et Tribunal administratif fédéral / Tribunale federale e Tribunale amministrativo federale

BVGer / TAF Bundesverwaltungsgericht / Tribunal administratif fédéral / Tribunale amministrativo federale

Interessierte Organisationen / Organisations intéressées / Organizzazioni interessate

ACSI Associazione consumatrici della Svizzera Italiana
AROPI Association romande de propriété intellectuelle
CP Centre Patronal
FER Fédération des entreprises romandes
FH Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH
FRC Fédération Romande des Consommateurs (FRC)
HKBB Handelskammer beider Basel
POST Schweizerische Post / La Poste Suisse / La Posta Svizzera
scienceindustries Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences
SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik / coopérative des auteurs et éditeurs de musique / cooperativa degli autori ed editori di musica
Swiss Retail Federation Verband der mittelständischen Detailhandelsunternehmen / Verband der mittelständischen Detailhandelsunternehmen
ASCPI Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte / Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle
ASVAD Verband des Schweizerischen Versandhandels / l'Association Suisse de Vente à Distance

Verzicht auf Stellungnahme / Aucune prise de position / Nessun parere formulato

- SG – Cantone di San Gallo
- ZH – Cantone di Zurigo
- BGer / TF – Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale
- KKJPD / CCDJP / CDDGP – Konferenz der Kantonalen und Justiz- und Polizeidirektorinnen und direktoren / Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police / Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
- SSV / UVS / UCS – Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses / Unione delle città svizzere
- SAV / UPS / USI – Schweizerischer Arbeitgeberverband / Union patronale suisse / Unione svizzera degli imprenditori
- SKS – Stiftung für Konsumentenschutz